

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE DELL'INFORMAZIONE LOCALE**

AI SENSI DELLA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11 SS.MM.II.

INDICE

<u>TITOLO 1 – PREMESSE GENERALI</u>	Pag.
Art. 1 - Obiettivi del bando	Pag. 3
Art. 2 – Normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 3 – Dotazione finanziaria	Pag. 3
<u>TITOLO 2 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</u>	Pag. 3
Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	Pag. 3
<u>TITOLO 3 – TIPOLOGIA, MISURA DELLA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. REGIME DI AIUTO</u>	Pag. 5
Art. 5 – Tipologia, misura della concessione e liquidazione del contributo	Pag. 5
Art. 6 – Regime di aiuto	Pag. 7
<u>TITOLO 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO</u>	Pag. 8
Art. 7– Chi può presentare la domanda di contributo	Pag. 8
Art. 8 – Come deve essere presentata la domanda	Pag. 8
Art. 9 – Contenuti della domanda di contributo	Pag. 8
Art. 10 – Assolvimento dell’imposta di bollo	Pag. 9
Art. 11– Quando presentare la domanda di contributo	Pag. 9
<u>TITOLO 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO</u>	Pag. 9
Art. 12 –Procedura amministrativa di esame delle domande di contributo	Pag. 9
Art. 13 – Cause di inammissibilità della domanda di contributo	Pag. 10
<u>TITOLO 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI</u>	Pag. 10
Art. 14 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria delle domande di contributo	Pag. 10
<u>TITOLO 7 – OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO</u>	Pag. 10
Art. 15 – Obblighi di carattere generale	Pag. 11
Art. 16 – Controlli	Pag. 11
Art. 17– Cause di decadenza e revoca del contributo. Eventuale recupero	Pag. 11
<u>TITOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI</u>	Pag. 12
Art. 18 – Informazioni generali sul bando	Pag. 12
Art. 19 – Informazioni sul procedimento amministrativo	Pag. 13
<u>Allegato 1: Informativa per il trattamento dei dati</u>	Pag. 14
<u>Allegato 2 – Estratto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (definizione di impresa in difficoltà)</u>	Pag. 15

TITOLO 1

PREMESSE GENERALI

Articolo 1

Obiettivi del bando

1. Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende sostenere le imprese dell'informazione che operano sul territorio regionale in una situazione di crisi economica e sociale generata dall'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, attraverso la concessione di un contributo straordinario legato alla messa a disposizione gratuita di spazi per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19. Le testate che ne beneficeranno si impegnano a diffondere e trasmettere campagne di comunicazione istituzionale della Regione (Giunta e Assemblea legislativa) relative all'emergenza sanitaria Covid-19 all'interno dei propri spazi informativi.

Articolo 2

Normativa di riferimento

1. Il presente bando è adottato ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 6 della Legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 ss.mm.ii. recante "Sostegno all'editoria locale", che disciplina le modalità e i criteri per l'accesso ai contributi previsti in particolari situazioni di crisi generalizzata.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione del presente bando ammonta a € 1.000.000,00 ripartito, in termini previsionali e a carattere meramente indicativo, fra i diversi ambiti di intervento come da tabella che segue:

Ambito di intervento	Quota di riparto	Risorse finanziarie rese disponibili
Emittenti Tv	20%	€ 200.000,00
Emittenti Radio	20%	€ 200.000,00
Stampa quotidiana e periodica	40%	€ 400.000,00
Testate giornalistiche online	20%	€ 200.000,00

TITOLO 2

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Articolo 4

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributo **le imprese dell'informazione** aventi qualsiasi **forma giuridica**, e **le imprese editrici** costituite come **cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro**, operanti nell'ambito

territoriale dell'Emilia-Romagna, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

- **emittenza televisiva** digitale terrestre (DTT);
- **emittenza radiofonica** con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
- **emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web**, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
- **stampa quotidiana cartacea**;
- **testate giornalistiche online**;
- **agenzie di stampa quotidiana**;
- **stampa periodica** regionale e locale.

2. **Non possono presentare domanda e sono escluse** dai contributi previsti nel presente bando:

- a. le imprese riconducibili a partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente;
- b. le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2017 e nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo previsto nel presente bando;
- c. le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori;
- d. le emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005;
- e. le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del Codice penale;
- f. le imprese che pubblicizzano il gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

3. Per essere ammessi a contributo i soggetti indicati nel precedente paragrafo devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- b. devono avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano le cause ostative previste al comma 8 dell'art. 67

(condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale);

4. Per beneficiare del contributo, i soggetti di cui al precedente articolo devono inoltre:

- a. essere iscritti da almeno un anno nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e ed essere in regola con la comunicazione annuale (prevista dall'art. 11 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 666/08) relativa all'anno 2019;
- b. svolgere l'attività disponendo di almeno una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale competente, con un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- c. avvalersi, per l'attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), assunto nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale del comparto o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico) coerentemente con i principi stabiliti dal Patto per il lavoro;
- d. essere in regola con il versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico;
- e. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il restante personale;
- f. essere in regola con il pagamento degli stipendi e con la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL). In caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi dell'articolo 10 comma 4, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;
- g. dedicare all'informazione locale autoprodotta una foliazione o un numero di articoli pubblicati o un numero di lanci d'agenzia (take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-24.00) pari a una quota complessiva di almeno il 60 per cento dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione;
- h. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- i. essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

TITOLO 3

TIPOLOGIA, MISURA DELLA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. REGIME DI AIUTO

Articolo 5

Tipologia, misura della concessione e liquidazione del contributo

1. I contributi previsti nel presente bando sono concessi a fondo perduto e a condizione che i rappresentanti legali delle imprese e degli altri soggetti che svolgono attività di informazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna si impegnino a concedere alla Regione Emilia-Romagna (Giunta regionale e Assemblea legislativa) spazi sulle testate giornalistiche per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti il Covid-19.

2. Per ciascun ambito di intervento, il contributo previsto nel presente bando è concesso in misura uguale a tutti gli aventi diritto ed è predeterminato sulla base di una pianificazione standard, secondo lo schema riportato di seguito.

A. Stampa quotidiana in forma cartacea e digitale

- Tipologia spazio per l'inserzione sull'edizione su carta: 1 / 4 di pagina a colori o piedone di pagina a colori
- Quantità: 4 annunci stampa in 14 giorni
- Tipologia spazio per l'inserzione in formato digitale: banner leaderboard 728x90
- Quantità: 1 banner in pubblicazione per 14 giorni

Campagne programmate: **nr. 6**, fra agosto e dicembre 2020

Entità del contributo per testata: **€ 10.200,00**

B. Stampa periodica in forma cartacea e digitale

- Tipologia spazio per l'inserzione sull'edizione su carta: 1 / 4 di pagina a colori o piedone di pagina a colori
- Quantità: 1 uscita per ogni numero del periodico da pubblicare entro il termine di validità del bando
- Tipologia spazio per l'inserzione in formato digitale: banner leaderboard 728x90
- Quantità: 1 banner in pubblicazione per tutto il periodo

Campagne programmate: **nr. 6**, fra agosto e dicembre 2020

Entità del contributo per testata:

- settimanali: **€ 4.500,00**
- mensili: **€ 4.200,00**
- testate con altre periodicità: **€ 3.600,00**

Ndr: per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

C. Testate giornalistiche online

- Tipologia spazio: banner leaderboard 728x90
- Quantità: pubblicazione del banner per **21 giorni**

Campagne programmate: **nr. 6**, fra agosto e dicembre 2020

Entità del contributo per testata: **€ 3.600,00**

D. Emittenti televisive locali

- Tipologia spazio: file video fino a 30''
- Quantità: 8 passaggi al giorno per 14 giorni (tot. 112 spot)
- Fascia oraria di messa in onda: mattino – pomeriggio – prime time

Campagne programmate: **nr. 6**, fra agosto e dicembre 2020

Entità del contributo per testata: € **10.000,00**

E. Emittenti radiofoniche locali

- Tipologia spazio: file audio fino a 30''
- Quantità: 8 passaggi al giorno, per 14 giorni (tot. 112 spot)
- Fascia oraria di messa in onda: mattino – pomeriggio– prime time

Campagne programmate: **nr. 6**, fra agosto e dicembre 2020

Entità del contributo per testata: € **5.200,00**

3. Nel caso in cui le domande ammesse al contributo in un determinato ambito di intervento eccedano la dotazione finanziaria disponibile secondo la ripartizione indicata, in termini meramente previsionali e a carattere indicativo, all'art. 3 del presente bando, la concessione del contributo avverrà utilizzando i fondi eventualmente resisi disponibili in altri ambiti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva di 1 milione di euro.

4. La liquidazione del contributo verrà effettuata, con riferimento al provvedimento amministrativo che dispone la concessione del vantaggio economico in base alle condizioni previste all'art. 16 del presente bando, in due soluzioni, come segue:

- a titolo di anticipo per l'importo pari al 90% del contributo concesso, al termine dell'istruttoria di verifica dell'ammissibilità della domanda pervenuta;
- a saldo per il restante importo del 10%, al termine dell'esame della documentazione attestante l'effettiva messa a disposizione degli spazi informativi.

5. Il termine per la liquidazione del saldo (10%) è previsto in **60 giorni** dal ricevimento della domanda di pagamento, salvo i casi di interruzione del procedimento. La richiesta di integrazione alla documentazione interrompe i termini di cui al presente comma per un massimo di 30 giorni.

6. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva. Qualora venga accertata una irregolarità in capo all'impresa si opererà con la procedura prevista dall'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d'inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

7. Le attività di gestione amministrativo-contabile del procedimento di liquidazione in attuazione del presente Bando verranno svolte dall'Agencia di informazione e comunicazione della Giunta regionale.

Articolo 6

Regime di aiuto

1. L'aiuto è concesso ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. L'importo complessivo degli aiuti concessi a una singola impresa ai sensi della sezione 3.1 non può superare 800.000 euro.

2. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare, nel form da utilizzare per la presentazione della domanda, che alla data del al 31/12/2019 l'impresa/associazione/ente non si trovava in condizioni di difficoltà, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 (si veda Allegato 2 del presente bando).

TITOLO 4

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Articolo 7

Chi può presentare la domanda di contributo

1. La domanda di contributo può essere presentata da tutti i soggetti elencati all'art. 4 del presente bando che svolgono la propria attività nel settore dell'informazione locale.

2. La domanda di contributo, se non presentata dal legale rappresentante, può essere compilata, validata e trasmessa da un altro soggetto al quale è conferito, con procura speciale, un apposito mandato con rappresentanza. In questo caso, gli estremi della procura devono essere specificati nel form da utilizzare per la presentazione della domanda. (cfr. art. 9).

Articolo 8

Come deve essere presentata la domanda di contributo

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata e inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, mediante collegamento all'indirizzo: <https://editoria.regione.emilia-romagna.it/bando2020> e compilazione del form disponibile cliccando sul campo "Compila il modulo". Una sintetica guida alla compilazione è disponibile nella sezione 'Istruzioni'.

2. Per effettuare la domanda è necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) ed essere in possesso delle credenziali di uno dei seguenti identity provider: SPID/FEDERA/CNS/CIE.

3. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere a mezzo pec ulteriore documentazione che si rendesse necessaria o utile per l'istruttoria.

5. L'applicativo web per la compilazione della domanda è messo a disposizione dal Servizio Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa.

Articolo 9

Contenuti della domanda di contributo

1. La domanda di contributo sarà resa nella forma telematica di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 4 "Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità" e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni inerenti alla domanda presentata.

Articolo 10

Assolvimento dell'imposta di bollo

1. I soggetti richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Nel caso in cui sia prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, il soggetto richiedente dovrà specificare le motivazioni di tale esenzione nel form da utilizzare per la presentazione della domanda e indicare i riferimenti normativi che la giustificano (es.: per le ONLUS, legge n. 266/91).

2. Al fine di dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà indicare nel form di domanda numero identificativo e data di emissione della marca da bollo.

3. E' cura del richiedente conservare la marca da bollo ai fini dell'espletamento dei controlli da parte della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 11

Quando presentare la domanda di contributo

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, **dalle ore 10.00 del giorno 4/07/2020 alle ore 23.00 del giorno 15/07/2020**. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo del Protocollo regionale.

TITOLO 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Articolo 12

Procedura amministrativa di esame delle domande di contributo

1. La procedura di esame delle domande sarà di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 e sarà effettuata secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.
2. In particolare, la selezione delle domande sarà effettuata esclusivamente con riferimento alla verifica in merito alla loro ammissibilità formale, con particolare riguardo al rispetto delle modalità e dei termini di presentazione.
3. L'istruttoria di ciascuna domanda di contributo sarà conclusa entro il termine di **14 giorni** decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
4. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi alla domanda presentata e decorre nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

Articolo 13

Cause di inammissibilità delle domande di contributo

1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
 - qualora non vengano compilate e trasmesse tramite l'applicativo informatico entro i termini e con le modalità previste nel presente bando;
 - nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 "*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*" del presente bando.
2. Con riferimento alle domande ritenute non ammissibili, il Servizio competente provvederà ad inviare via PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di rigetto contenente la motivazione del mancato accoglimento della domanda.

TITOLO 6

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 14

Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo

1. Al termine del ricevimento delle domande e dell'esame dei requisiti richiesti la Regione provvederà:
 - a. all'approvazione e pubblicazione dell'elenco complessivo delle domande risultate ammissibili, fermo restando il completamento delle verifiche sulle dichiarazioni effettuate;
 - b. all'approvazione e pubblicazione delle domande risultate ammissibili per le quali si prevede l'attribuzione e riconoscimento del vantaggio economico, nonché delle domande risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate per carenza di risorse economiche disponibili;
 - c. con riferimento alle domande risultate ammissibili per le quali si intende procedere al finanziamento, all'adozione e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi e contestuale registrazione contabile dell'impegno di spesa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

d. con riferimento alle domande dichiarate non ammissibili a seguito dell'avvenuta istruttoria, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.

2. L'elenco delle domande risultate ammissibili e non finanziate per carenza di risorse finanziarie disponibili avrà validità fino al **31/12/2020**. Nel caso venga acquisita a bilancio la disponibilità finanziaria, si provvederà all'adozione e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi e contestuale registrazione contabile dell'impegno di spesa nei limiti delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili.

TITOLO 7

OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

Articolo 15

Obblighi di carattere generale

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rendere, nella domanda di contributo, dichiarazioni veritiere in merito alle informazioni richieste, con particolare riferimento a quelle relative ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente bando;
- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione - nei casi previsti - potrà revocare il contributo concesso;
- di impegnarsi a fornire alla Regione tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda finanziata utili allo svolgimento delle attività di controllo, nonché di monitoraggio e valutazione dei risultati del presente bando.

Articolo 16

Controlli

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare opportuni controlli e verifiche in merito al rispetto, da parte dei beneficiari, delle prescrizioni contenute nel presente bando.

2. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi annessi. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di controllo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo per il suo intero ammontare.

3. L'attività di controllo sulle dichiarazioni rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 71 dello stesso D.P.R. n. 445/2000. Il controllo sarà effettuato su un campione pari al 10% di tutte le domande ammesse a contributo, individuato dal Responsabile del procedimento con sorteggio, e in ogni caso di ragionevole dubbio, e trasmetterà i relativi esiti agli operatori selezionati.

4. Per l'attività di controllo, il responsabile del procedimento si avvarrà del **Servizio Diritti dei Cittadini dell'Assemblea legislativa**, che effettuerà le verifiche richieste entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo.

Articolo 17

Cause di decadenza e revoca del contributo. Eventuale recupero

1. Determinano la decadenza e relativa revoca del contributo concesso le seguenti cause:
 - a. in generale, il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente bando;
 - b. la perdita dei requisiti di ammissibilità nel periodo intercorrente fra la data di concessione del contributo e quella della sua liquidazione;
 - c. l'esito negativo conseguente alle verifiche relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, effettuate dal Servizio competente;
 - d. il mancato svolgimento all'interno dei propri spazi informativi – emerso a seguito dei controlli e verifiche effettuate - delle azioni di comunicazione istituzionale della Regione (Giunta e Assemblea legislativa) relativa all'emergenza sanitaria Covid-19, e/o irregolarità della documentazione presentata collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario, a fronte di erogazioni già effettuate.

2. In caso di revoca o decadenza dei contributi il beneficiario deve restituire, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del Codice civile.

TITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Informazioni generali sul bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, alla pagina: https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form

2. Le richieste di informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando devono essere formulate esclusivamente in forma scritta e devono essere trasmesse alla casella di posta: contributieditoria@regione.emilia-romagna.it

Articolo 19

Informazioni sul procedimento amministrativo

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è l'Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale che è anche autorità responsabile del regime di aiuti di cui all'articolo 6.

2. Il **responsabile del procedimento** è il direttore dell'Agazia di informazione e comunicazione dr. Giuseppe Pace.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Servizi sopra indicati. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo **urp@postacert.regione.emilia-romagna.it**. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Allegato 1

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

a. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

e. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare la domanda di contributo ai sensi del bando;
- b) verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter effettuare la concessione dei contributi previsti nel bando;

g. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Gabinetto di Presidenza e dell' Agenzia di informazione e comunicazione, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal bando, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

i. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

k. Conferimento dei dati

l. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal bando.

Allegato 2

Estratto dal REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014, art. 2, punto 18

DEF: «**impresa in difficoltà**»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;